



# COMUNE DI SINISCOLA

PROVINCIA DI NUORO

PLANIFICAZIONE URBANISTICA, AMBIENTE, DEMANIO, PATRIMONIO E GESTIONE PORTO

Via Roma n. 125 - tel. 0784/870837/8 - fax 0784/878300

e-mail [urbanistica@pec.comune.siniscola.nu.it](mailto:urbanistica@pec.comune.siniscola.nu.it), [urbanistica@comune.siniscola.nu.it](mailto:urbanistica@comune.siniscola.nu.it)

Alla  
**Società Abbanoa S.p.A.**

Sede Amministrativa  
Viale Diaz n. 77  
Cagliari (Ca)

Sede Legale  
Via Straullu n. 35  
Nuoro (Nu)

PEC: [protocollo@pec.abbanoa.it](mailto:protocollo@pec.abbanoa.it)

## ORDINANZA SINDACALE

N. 54 del 09/07/2019

**OGGETTO: PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI RELATIVI ALLA PRESENZA DI AMIANTO PRESSO LA LOCALITA' SAN GIUSEPPE-FRUNCU 'E OCHE DISTINTA IN CATASTO AL FOGLIO 45 MAPPALE 7-8.**

### IL SINDACO

Richiamata la nota della Procura di Nuoro, ricevuta al protocollo dell'Ente al n. 15266 del 2 luglio 2019;

Preso Atto degli apporti istruttori posti in essere dalla Guardia di Finanza – Tenenza di Siniscola nell'esercizio delle funzioni istituzionali di vigilanza sui rischi per l'incolumità pubblica derivanti dai materiali contenenti amianto.

Considerato che è stato accertato la presenza di una catasta di n. 80/100 tubi e di n. 2 lastre di ondulina costituiti di materiale cementizio contenente fibre di amianto del tipo crisolito o amianto bianco del tipo crocidolite o amianto blu, come certificato dal centro regionale amianto dell'A.R.P.A. Sardegna mediante campionamento e successiva indagine analitica.

Considerato che l'area interessata dall'accumulo/abbandono dei rifiuti pericolosi sopra descritti è stata sottoposta a sequestro penale a carico della Società Abbanoa S.p.A. – individuata quale Ente gestore del terreno, di proprietà del Demanio della Regione Sardegna – ed affidata in custodia al Responsabile dell'unità produttiva distribuzione del distretto 5 di Nuoro.

Ritenuto che l'azione amministrativa posta in essere dall'Autorità Competente in materia di vigilanza sanitaria ha accertato un rischio di dispersione delle fibre di amianto nell'ambiente, eziologicamente ed essenzialmente riconducibile allo stato di conservazione, alla friabilità e all'estensione dei pannelli, per di più collocati in area aperta in adiacenza con aree pubbliche e strutture pubbliche.

Atteso che i rischi evidenziati negli apporti istruttori posti in essere dall'Organo Tecnico presentano i requisiti di imprevedibilità, eccezionalità nonché di urgenza, intesa come impellente necessità di provvedere al fine di non pregiudicare l'interesse pubblico, che può essere definitivamente danneggiato con il trascorrere del tempo, anche in relazione alla preoccupazione sanitaria contenuta nella nota sopra indicata.

Ritenuto, inoltre, che un ulteriore profilo di rischio per l'incolumità e la salute pubblica è connesso al dilavamento delle fibre di amianto, derivanti sia dalla cattiva tenuta all'acqua degli elementi contenenti amianto che dallo stato di degrado delle lastre e dei tubi, tale da comportare il verificarsi di infiltrazioni di acqua mista a fibre di amianto nelle aree di sedime dei fabbricati limitrofi.

Considerato, inoltre, che il profilo di rischio deriva anche dalla particolare volatilità delle fibre di amianto, la cui lesività è accentuata dalla loro propensione a propagarsi facilmente nell'ambiente circostante, generando così un problema generale di tutela della collettività.

Dato Atto che l'attività istruttoria non presenta profili di incongruenza nelle indagini, negli accertamenti tecnici effettuati sui materiali contenenti amianto e nelle successive valutazioni tecniche che hanno richiesto l'adozione della misura contingibile e urgente, anche in relazione alla conoscenza di contributi istruttori tra i quali il rapporto di ARPA Sardegna.

Atteso, con specifico riguardo al caso in esame, la sussistenza ed attualità in concreto del presupposto del danno grave e imminente per l'incolumità pubblica, anche in ragione del pericolo di un peggioramento delle condizioni sopra descritte.

Ritenuto che la situazione sopra descritta legittima l'adozione di un'ordinanza contingibile ed urgente, adottata in forza dei poteri di cui agli artt. 50, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ordinando alla società Abbanoa S.p.A. di provvedere ad un intervento di bonifica secondo le modalità dettate dal D.M. 06.09.1994, previa predisposizione di un adeguato piano di lavoro da sottoporre alle Autorità competenti.

Considerato che al fine di contemperare l'urgenza dell'opera di messa in sicurezza con la necessità di concedere un termine congruo e tecnicamente proporzionato ai tempi dell'autorizzazione e della realizzazione dell'intervento, per l'esecuzione delle opere di bonifica si ritiene congruo assegnare un termine massimo di giorni 15 per l'avvio delle operazioni di bonifica e di giorni 60 per la esecuzione e conclusione dell'intervento.

Richiamato l'art. 192, comma 3 del d.lgs. n. 152/2006.

Visto l'art. 50 comma 5 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 il quale dispone che "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale".

Ritenuto pertanto di adottare i conseguenti provvedimenti extra ordinem, con carattere di urgenza, stante la situazione di pericolo così come rappresentata dalla competente ARPA Sardegna.

Ritenuto altresì di prescindere dalla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, sussistendo ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, così come previsto dall'art. 7 della Legge n. 241/90.

Richiamata la vigente normativa nazionale (Legge 27/3/1992 n. 257, D.M. 6/9/1994) nonché le disposizioni adottate dalla Regione Sardegna (L.R. 16 dicembre 2005, n. 22 e ss.mm.ii, DGR n. 30/21 del 16 giugno 2015 e DGR n. 66/29 del 23 dicembre 2015) in materia di amianto.

## ORDINA

Alla società Abbanoa S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Viale Diaz n. 77, Cagliari, in qualità di proprietaria dell'area interessata dalle verifiche e accertamenti svolti dalla locale Tenenza di Finanza e da ARPA Sardegna in corrispondenza del foglio catastale n. 45 mappali 7-8:

- 1) di avviare, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica della presente ordinanza, le operazioni di bonifica dei materiali contenenti amianto presenti nel sito, secondo le modalità dettate dal D.M. 06.09.1994, previa predisposizione di un adeguato piano di lavoro da sottoporre alle Autorità competenti;
- 2) di eseguire e concludere l'intervento di bonifica entro i 60 giorni successivi all'avvio delle operazioni;

## AVVISA

Che l'inottemperanza al presente provvedimento, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge n. 257/1992, costituisce violazione dell'art. 650 del Codice Penale;

## DISPONE

Che la presente ordinanza venga notificata alla società Abbanoa S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Viale Diaz n. 77, Cagliari;  
Che i costi delle attività di bonifica e smaltimento dell'amianto siano integralmente addebitati alla società Abbanoa S.p.A., con sede in Viale Diaz n. 77, Cagliari;

## DISPONE ALTRESI'

Che la presente ordinanza, dopo la notifica, venga trasmessa in copia, a cura del Servizio Ambiente Comunale, al Dipartimento di Prevenzione della ASL Regionale – Servizio Territoriale di Nuoro e a ARPA Sardegna, alla Locale Tenenza di Finanza e alla Procura di Nuoro per la verifica dell'esecuzione dell'ordinanza;

## AVVERTE

Infine, l'interessato che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini decorrenti entrambi dalla notifica dell'ordinanza.

Siniscola li 09/07/2019



Il Sindaco  
Farris Gian Luigi